



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **2150** del 25/11/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SGO/DEL/2019/00083

OGGETTO: Approvazione schema di Regolamento Regionale "Modifica ed integrazione Regolamento Regionale n.7/2019".

L'anno 2019 addì 25 del mese di Novembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Loredana Capone
V.Presidente	Antonio Nunziante	Assessore	Giovanni Giannini
Assessore	Cosimo Borraccino	Assessore	Sebastiano Leo
Assessore	Alfonsino Pisicchio	Assessore	Raffaele Piemontese
Assessore	Salvatore Ruggeri		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Avv. Silvia Piemonte

Il Presidente Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e confermata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

VISTO:

- Il D.Lgs. n.502/1992 s.m.i., che, all'art.2, co.1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- La legge 25 del 2006 che, all'art. 14, prevede che la erogazione di tutta l'attività sanitaria e socio-sanitaria delle strutture territoriali sia posta in capo al Distretto;
- Il Regolamento Regionale 16 dicembre 2010 n.18 recante "Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 188 del 17/12/2010;
- Il Regolamento Regionale 28 dicembre 2012 n.36 recante "Modifica ed integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 189 del 31/12/2012;
- L'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.8, comma 6 della legge 5.6.2003, n.131, rispettivamente in data 10.7.2014 e 5.8.2014, , concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014- 2016 e l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n.311 e dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto – legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sullo schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il regolamento recante "definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
- Il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n.70 con cui è stato definito il "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (Rep. Atti n.198/CSR del 13 gennaio 2015);
- Il Regolamento regionale 4 giugno 2015 n.14 avente ad oggetto: "Regolamento per la definizione dei criteri per il riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell'assistenza ospedaliera in applicazione dell'Intesa Stato – Regioni 10 luglio 2014 – Patto per Salute 2014- 2016;
- La deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 29/02/2016 e ss.mm.ii. di approvazione della nuova rete ospedaliera della Regione Puglia, in attuazione del D.M. n. 70/2015 nonché delle Leggi di stabilità 2016- 2017;
- La deliberazione di Giunta regionale n.1933 del 30/11/2016 con la quale veniva, tra l'altro, adottata, a parziale modifica ed integrazione delle DD.GG.RR. n. 161/2016 e n. 265/2016, la proposta di Regolamento di riordino della rete ospedaliera recependo, peraltro, indicazioni del Ministero della Salute e del Tavolo Tecnico D.M. n. 70/2015;
- La deliberazione di Giunta regionale n. 1937 del 30 novembre 2016 con la quale veniva approvato lo schema di Disciplina regolante i rapporti tra la Regione Puglia e le Aziende Sanitarie beneficiari delle risorse di cui al P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica";
- La deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 28/02/2017 di approvazione del "Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015";

- Il Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 recante: "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 14/03/2017, e s.m.i.;
- La deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 26/01/2018 recante: Programma Operativo 2016-2018. Piano delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018;
- Il Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n.7 recante: "Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza";
- La deliberazione di Giunta regionale n. 564 del 29/03/2019 con la quale veniva approvato lo schema di regolamento regionale "Modello organizzativo e di funzionamento dell'Ospedale di Comunità";
- L'art. 4, comma 3, R.R. n.7/2019 che prevede che: *"In una seconda fase, successiva alla approvazione del presente regolamento, potranno essere istituiti nuovi Presidi, anche su proposta delle AA.SS.LL., sulla base delle evidenze epidemiologiche e del fabbisogno sanitario del territorio di riferimento adeguatamente giustificato dai proponenti, nonché dell'assetto dei servizi sanitari del territorio di riferimento in esito ai processi di riorganizzazione (secondo quanto previsto dal Regolamento regionale n.7/2017 come integrato dal reg. n.3/18)".*

CONSIDERATO CHE:

Una volta conclusa la prima fase di riconversione avviata con i Reg. n. 14/15 e n. 7/17 è emersa la necessità di **modificare l'art. 4 del R.R. n.7/2019** dettagliando con maggior precisione le modalità di implementazione della seconda fase dello stesso regolamento, prevedendo in particolare che:

- a) La richiesta di istituzione di nuovi PTA deve essere avanzata dalle AA.SS.LL., sulla base delle evidenze epidemiologiche e del fabbisogno sanitario del territorio di riferimento adeguatamente giustificato dai proponenti, nonché in ragione dell'assetto dei servizi sanitari del territorio di riferimento in esito ai processi di riorganizzazione dell'offerta (secondo quanto previsto dal Regolamento regionale n.7/2017, come integrato dal reg. n.3/18). La previsione di servizi aventi natura residenziale, in particolare, deve essere accompagnata da un'adeguata esplicitazione della compatibilità con la programmazione regionale.
- b) La richiesta deve essere, altresì, accompagnata da una dettagliata relazione sulla sostenibilità finanziaria della riconversione, con particolare riferimento ai servizi di nuova attivazione, rispetto a quelli eventualmente già erogati nella struttura o in altre strutture distrettuali, ivi comprese le eventuali richieste di ore aggiuntive di assistenza specialistica ambulatoriale. Il piano di fattibilità dovrà indicare i costi dei servizi già attivi e quelli per il loro eventuale trasferimento o potenziamento, i costi di ciascun servizio da attivare e le risorse alle quali si farà riferimento per coprire i costi previsti.
- c) La richiesta dovrà, inoltre, evidenziare la sostenibilità organizzativa dell'istituzione di un nuovo Presidio, indicando il personale necessario, con particolare riferimento alla attivazione dei nuovi servizi, modalità e tempi per l'eventuale reclutamento e compatibilità con il piano di fabbisogno della Azienda proponente approvato dalla Giunta Regionale.
- d) La suddetta richiesta deve essere istruita da parte del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed approvata dalla Giunta Regionale con la Delibera che istituisce i nuovi PTA.

- h.
- e) L'istituzione di ulteriori presidi deve essere prevista, prioritariamente, nei distretti socio-sanitari che risultano privi di tali strutture, secondo quanto previsto dall'art.8, comma 4, del Regolamento regionale n.7/2017 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- a) Si ritiene necessario chiarire che il procedimento di istituzione dei nuovi PTA e di definizione dei contenuti e servizi dei nuovi Presidi spetta alla Giunta Regionale con proprio Atto Deliberativo, all'esito della istruttoria operata dagli uffici del Dipartimento, eliminando, di conseguenza, il riferimento all'elenco dei PTA dal Regolamento Regionale, ad eccezione di quelli già istituiti con i Regolamenti che hanno disciplinato la rete dell'assistenza ospedaliera;
- b) Le schede recanti la descrizione dei servizi attivi e da attivare in ciascun PTA devono pertanto essere approvate dalla Giunta Regionale con proprio Atto e vanno espunte dal testo del Regolamento regionale che disciplina i PTA, anche al fine di garantire un procedimento più snello e tempestivo per la modifica delle stesse;
- c) È emersa la necessità, pertanto, di modificare l'art. 5, cc. 3 e 6 del R.R. n.7/2019 eliminando il riferimento alle schede allegate al Reg. 7/19.

Si propone:

- 1) di approvare l'allegato schema di Regolamento "Modifica ed integrazione Regolamento Regionale n.7/2019", parte integrante del presente provvedimento;

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente di Sezione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge


DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- Di approvare l'allegato schema di Regolamento nel testo allegato al presente provvedimento e di questo facente parte integrante (Allegato A);

Codice CIFRA SGO/DEL/2019/000 83 - "Approvazione schema di Regolamento Regionale "Modifica ed integrazione Regolamento Regionale n.7/2019".

- Di trasmettere il presente Atto, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art.44, comma 2 della legge regionale 7/2004, come modificato dall'art.3 della LR 44/2014;
- Di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti del citato art.44 comma 2 della L.R. 7/2004, l'approvazione definitiva del Regolamento.
- Di prevedere la pubblicazione integrale del Regolamento come modificato, all'esito della definitiva approvazione del presente Schema di Regolamento.

Il Segretario della Giunta
**Il Segretario Generale
 della Giunta Regionale**
 Avv. Silvia Piemonte




Il Presidente della Giunta
 dott. MICHELE EMILIANO




I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza Territoriale, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.


La Responsabile P.O.: Isabella CAVALLO



Il Dirigente del Servizio: Giuseppe LELLA




Il Dirigente della Sezione: Giovanni CAMPOBASSO




Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute,
 del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti: Vito MONTANARO



Il Presidente della Giunta regionale: Michele EMILIANO

Il Presente provvedimento è esecutivo
 Il Segretario della Giunta
 Avv. Silvia Piemonte



Schema di Regolamento Regionale

Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 7, art. 4 "L'OFFERTA DEI PTA" e art. 5 "L'OFFERTA DEI SERVIZI ALL'INTERNO DEL PTA", cc. 3 e 6, pubblicato sul BURP n.9 del 25/01/2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2 lett. c) della L.R. 12 maggio 2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia ";

Visto l'art. 44, comma 2) della L.R. 12 maggio 2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

L'art. 4 del R.R. n.7/2019 è modificato come segue:

Nella tabella che segue sono riportati i n.33 PTA/PPA derivanti dalla riconversione delle n.34 strutture ospedaliere, ai sensi del R.R. n.7/2017.

ASL FG	ASL BT	ASL BA	ASL BR	ASL TA	ASL LE
Torremaggiore	Minervino Murge	Rutigliano	Mesagne	Massafra	Campi Salentina
San Marco in Lamis/Sannicandro Garganico	Spinazzola	Altamura	Ceglie Messapica	Mottola	Nardò
Monte Sant'Angelo	Trani	Gravina	Cisternino	Grottaglie	Poggiardo
Vico del Gargano/Vieste	Canosa	Bitonto	Fasano		Maglie
Troia/Accadia		Ruvo	San Pietro Vernotico		Gagliano del Capo
		Gioia del Colle			
		Noci			
		Grumo Appula			
		Conversano			
		Terlizzi			
		Triggiano			

Con Delibera della Giunta Regionale, possono essere istituiti nuovi Presidi Territoriali di Assistenza, su proposta delle AA.SS.LL., sulla base delle evidenze epidemiologiche e del fabbisogno sanitario del territorio di riferimento adeguatamente giustificato dai proponenti, nonché dell'assetto dei servizi sanitari del territorio di riferimento in esito ai processi di riorganizzazione dell'offerta. La previsione di servizi aventi natura residenziale, in particolare, deve essere accompagnata da un'adeguata esplicitazione della compatibilità con la programmazione regionale relativa alla tipologia di assistenza.



La richiesta deve essere, altresì, accompagnata da una dettagliata relazione sulla sostenibilità finanziaria della riconversione, con particolare riferimento ai servizi di nuova attivazione, rispetto a quelli eventualmente già erogati nella struttura o in altre strutture distrettuali, ivi comprese le eventuali richieste di ore aggiuntive di assistenza specialistica ambulatoriale. Il piano di fattibilità dovrà indicare i costi dei servizi già attivi e quelli per il loro eventuale trasferimento o potenziamento, i costi di ciascun servizio da attivare e le risorse alle quali si farà riferimento per coprire i costi previsti.

La richiesta dovrà, inoltre, evidenziare la sostenibilità organizzativa della riconversione, indicando il personale necessario, con particolare riferimento alla attivazione dei nuovi servizi, modalità e tempi per l'eventuale reclutamento e compatibilità con il piano di fabbisogno della Azienda proponente approvato dalla Giunta Regionale.

La suddetta richiesta deve essere istruita da parte della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta e approvata dalla Giunta Regionale con l'Atto deliberativo di istituzione del PTA.

Con la Delibera di Giunta Regionale che istituisce i nuovi PTA sono altresì approvate le relative Schede.

L'istituzione di ulteriori presidi deve essere prevista, prioritariamente, nei distretti socio-sanitari che risultano privi di tali strutture, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del Regolamento regionale n.7/2017 e ss.mm.ii.

In ogni caso, l'inserimento di ulteriori presidi territoriali nella programmazione regionale e l'adozione del relativo atto regionale rappresentano condizione imprescindibile per l'avvio della attuazione di eventuali interventi previsti e per la richiesta di finanziamenti regionali a valere sulla programmazione comunitaria 2014-2020.

Art. 2 → MODIFICHE ALL'ART. 5

L'art. 5, comma 3, del R.R. n.7/2019 è modificato come segue:

I servizi resi in ciascun presidio sono individuati nelle apposite schede che sono allegate ad atto deliberativo della Giunta Regionale.

~~ART. 5~~

L'art. 5, comma 6, del R.R. n.7/2019 è modificato come segue:

Salvo motivate e documentate esigenze connesse alla attuazione degli investimenti programmati, l'offerta dei servizi previsti nelle schede approvate dalla Giunta Regionale, dovrà essere resa disponibile entro 12 mesi dalla entrata in vigore del regolamento n. 7/19 per i 33 PTA in esso previsti, ed entro la data indicata dalla DGR che istituisce ciascun nuovo Presidio per i PTA di nuova istituzione.

Il presente allegato è composto da n. 2 (due) pagine.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)



8/A



Allegato unico alla deliberazione
n. 2150 del 25-11-2019
composta da n. 2 (due) fasciate

Il Segretario della G.R.

Avv. Silvia Piemonte

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione

Consiliare il 29/11/2019